



AVVISO AGLI UTENTI

VIDIMAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE TRASPORTO RIFIUTI

ART. 193 D.LGS. 152/2006

L'utilizzo obbligatorio del Formulario di identificazione dei rifiuti, insieme a quello del Registro di carico e scarico, è previsto dalla normativa ambientale, dapprima dal D.lgs. n. 22/1997 e successivamente dal D. lgs. n. 152/2006.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Durante il trasporto, i rifiuti devono quindi essere accompagnati da un Formulario di Identificazione, emesso dal produttore o detentore che fa trasportare o anche trasporta in conto proprio il rifiuto da lui prodotto o detenuto.

I formulari di identificazione, prima di essere utilizzati, devono essere vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio ove è ubicata la sede dell'impresa o l'unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.

La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (art. 193 comma 7 D. Lgs. n. 152/2006).

Ai sensi della vigente normativa, i formulari da utilizzare devono essere esclusivamente quelli stampati da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.

La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi (decreto ministeriale n. 145/1998, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 812/98 del 04/08/1998, art. 193 comma 7 D.lgs. 152/2006).

Alla luce di quanto sopra, **la vidimazione dei formulari può quindi, a partire dal 1° giugno 2019, essere effettuata alla Camera di Commercio di Asti** con le seguenti modalità:

- ✓ **presentando il Modello in distribuzione presso l'Ente, debitamente compilato in ogni sua parte** *(se al momento della richiesta mancasse di taluna delle informazioni richieste gli operatori prima di provvedere alla vidimazione chiederanno di integrare le parti mancanti);*
- ✓ **allegando copia della fattura di acquisto dei formulari;**
- ✓ **avendo compilato le voci "Ditta residenza codice fiscale" indicate nel formulario, nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo** (circolare ministeriale n. 812/98 del 04/08/1998) **e indicato gli estremi del produttore del detentore o del trasportatore.** Tali estremi vanno riportati sia per i formulari rilegati, dove tali dati dovranno essere indicati su tutti i singoli formulari contenuti, che per quelli singoli o su modulo continuo. La parte riguardante "Ubicazione dell'esercizio" può, invece, essere compilata anche dopo la vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulari

La vidimazione dei formulari avverrà entro una settimana dal momento della presentazione della richiesta.

Si pregano i gentili utenti di attenersi alle indicazioni contenute nella presente nota, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni con gli operatori addetti al servizio.